

STATUTO DELLA FONDAZIONE FINANZA ETICA

ART. 1 - Costituzione e Sede della Fondazione

E' istituita la Fondazione denominata FONDAZIONE FINANZA ETICA, in seguito anche "FFE" o "Fondazione".

La Fondazione, riconosciuta quale Ente Morale, ha la propria sede legale in Padova. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è attuato mediante comunicazione ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. del codice civile.

La FFE risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione ha la sua sede operativa in Italia e potrà aprire altre sedi anche in Spagna ed in altri Stati europei. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta del Socio Fondatore Banca Popolare Etica.

ART.2 – Principi della Fondazione

La Fondazione si ispira ai principi della finanza etica così come riportati nello statuto di Banca Popolare Etica, nel codice etico di Banca Popolare Etica, e nel Manifesto della finanza etica.

In particolare orienta le proprie attività culturali in base ai principi di:

A. giustizia:

- obiettivo della finanza etica è quello di ottenere una minore disuguaglianza sociale, un'equa distribuzione dei profitti tra chi contribuisce a realizzarli e l'applicazione di una corretta politica fiscale;

B. responsabilità:

- nelle decisioni e scelte in campo finanziario: occorre tener conto delle conseguenze e degli effetti non economici ed in particolare sociali, ambientali, culturali;
- nelle azioni economiche e finanziarie: chi detiene una qualsiasi forma di investimento è chiamato ad esercitare il proprio potere connesso a tali strumenti in modo da favorire un impatto improntato alla sostenibilità sociale ed ambientale;
- nel rispetto della coerenza della finanza etica ai principi ispiratori: la finanza etica si ispira ai principi e alle prassi della nonviolenza, della sobrietà, della cooperazione, della solidarietà, della reciprocità e della mutualità;

C. democrazia economica:

- la partecipazione di soci (proprietari), lavoratori e clienti nella determinazione degli obiettivi di un'impresa è ritenuta una prassi efficace e di educazione critica alla finanza e per il raggiungimento di obiettivi sociali ed ambientali;
- nella promozione della funzione sociale del risparmio popolare: il risparmio indirizzato a impieghi utili alla collettività e all'ambiente è un bene comune e come tale deve essere promosso e tutelato;
- nel rispetto del diritto al credito: dare e ricevere credito significa scambiarsi fiducia: nelle azioni finanziarie occorre mettere in atto meccanismi e prassi che rendano effettivo tale diritto;

D. efficacia ed efficienza:

- la finanza etica non è beneficenza, ma un'attività improntata al corretto uso delle risorse, economiche quanto non economiche, per tutelare il risparmio e utilizzarlo per rispondere a bisogni concreti delle persone e dell'insieme della società;
- la finanza etica riconosce che esistono limiti allo sviluppo delle attività finanziarie dettati da ragioni di interesse pubblico e dai limiti delle risorse naturali;

E. coerenza:

- la finanza etica non è un mero prodotto, ma una prassi che deve guidare l'intero funzionamento di una istituzione nelle sue scelte. Per tanto è necessario essere trasparenti nelle prassi finanziarie afferenti ad uno stesso gruppo di controllo proprietario.

ART. 3 - Scopo della Fondazione

La Fondazione è stata stata fondata da Banca Popolare Etica e rappresenta il luogo di promozione, ricerca, elaborazione e formazione sui temi della finanza in genere e della finanza etica, in particolare, come strumento al servizio del benessere, della sostenibilità e tutela ambientale, dei diritti e di nuove forme di economia.

Per il perseguimento della propria *mission*, la Fondazione è orientata ai seguenti obiettivi:

- La promozione dell'educazione critica alla finanza e della finanza etica, ai sensi dell'Art.2 dello Statuto,
 - valorizzando in special modo le pratiche già attuate attraverso le società del Gruppo Banca Popolare Etica,
 - ricercando costantemente percorsi innovativi finalizzati ad una profonda diffusione delle proprie proposte,
 - assumendo all'occorrenza il coordinamento e la gestione di iniziative promozionali, comunicative o editoriali del Gruppo Banca Popolare Etica;
- L'analisi critica e la proposta di alternative rispetto alle regole e alle pratiche del mondo finanziario;
- L'attività di ricerca e studio sui temi della finanza e della finanza etica.

In questa prospettiva la Fondazione:

- È strumento volto a tessere relazioni e collaborazioni, sia a livello nazionale che internazionale, con soggetti esterni al Gruppo Banca Popolare Etica sui temi propri della sua *mission*, in particolare attraverso iniziative comuni in campagne di opinione, azioni di pressione congiunte e di lobby sui diritti civili, economici e sociali, attività di sensibilizzazione, eventi e formazione;
- Si rivolge e lavora con le reti e le organizzazioni con cui il Gruppo Banca Popolare Etica è in contatto, per favorire la connessione e collaborazione del Gruppo Banca Popolare Etica con altre realtà, in Italia e su scala Europea ed Internazionale, che si occupano dei temi collegati ad un miglioramento sociale, ambientale, economico, culturale, attraverso le buone pratiche;
- Lavora e collabora con i media, il mondo della ricerca e dell'università, per promuovere le caratteristiche, i vantaggi e le possibilità operative della finanza etica presso il mondo accademico, i decisori politici ed il pubblico in generale.

ART. 4 - Attuazione degli scopi

La Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà:

- A. Partecipare a reti di promozione della finanza etica su scala europea ed internazionale;
- B. Supportare la comunicazione del Gruppo Popolare Banca Etica;
- C. Svolgere attività di educazione critica alla finanza;
- D. Contribuire ad elaborare proposte di aggiornamento e modifica del posizionamento culturale su finanza e finanza etica del Gruppo Banca Popolare Etica;
- E. Svolgere attività di consulenza e assistenza ad entità interessate ad utilizzare le conoscenze della Fondazione per policies interne, revisioni di mandato ed altre rilevanti finalità;
- F. Svolgere e favorire attività di studio e ricerca sul tema della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI), sui modelli economici, sul consumo critico e rapporti tra finanza ed economia, sugli investimenti responsabili (ESG – Environmental Social Governance). La Fondazione mira a promuovere nuovi scenari economici e pratiche di implementazione della “nuova economia”, intesa come il complesso di quelle attività economiche finalizzate al perseguimento del Bene Comune. La Fondazione potrà sostenere il gruppo nell’analisi del mondo delle imprese (comportamenti, criteri di valutazione) anche in funzione degli obiettivi strategici del Gruppo;
- G. Svolgere attività di collaborazione e coordinamento delle relazioni con istituti di ricerca e università;
- H. Svolgere attività di Azionariato Critico e Attivo, in particolare in collaborazione con Etica SGR;
- I. Ideare, promuovere e partecipare attivamente a campagne di sensibilizzazione, informazione e pressione;
- J. Svolgere e promuovere attività di formazione e informazione sui temi finanziari, organizzare incontri e convegni, promuovere e partecipare ad eventi, rassegne ed incontri sul territorio;
- K. Svolgere attività di coordinamento e gestione editoriale, in coordinamento con le strutture dedicate alla comunicazione del Gruppo Banca Popolare Etica, eventualmente collaborando con quotidiani, riviste del settore.
- L. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
 - c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
 - d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
 - e) acquisire partecipazioni in società/imprese le cui caratteristiche (sociali/ambientali/di innovazione) siano chiaramente coerenti con la missione della Fondazione;
 - f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
 - g) erogare premi e borse di studio;
 - h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;
 - i) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di

commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

j) svolgere attività mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, con la facoltà anche di assumere partecipazioni in enti aventi oggetto affine od analogo al proprio e di concedere garanzie di ogni tipo, con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico, delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e con l'osservanza e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 e dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

k) erogare liberalità a favore di terzi;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Anche se l'ambito prioritario di attività è il territorio italiano, lo sviluppo delle attività menzionate potrà svolgersi in diversi ambiti territoriali, tra cui qualsiasi Stato Estero e in particolare in Spagna.

ART. 5 - Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di Dotazione e un Fondo di Gestione.

1) Il **Fondo di Dotazione** è a sua volta costituito da:

- a) Le somme di denaro conferite in sede di costituzione della Fondazione Culturale Responsabilità Etica dal fondatore Banca Popolare Etica e quelle che perverranno da nuovi soci fondatori della FFE;
- b) i contributi, donazioni, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, osservato il disposto dell'art.12, lettera e) del presente Statuto;
- c) gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, derivanti da contratti e convenzioni stipulate coi vari soggetti di riferimento per fornire loro formazione, acquisizione di competenze e servizi; beni mobili ed immobili di sua proprietà.

2) Le entrate della Fondazione (il "**Fondo di Gestione**") sono costituite:

- a. dai redditi del proprio patrimonio;
- b. dai beni, contributi, elargizioni, somme a qualsiasi titolo acquisiti dalla Fondazione per l'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c. da sovvenzioni vincolate alla esecuzione di progetti specifici.

ART. 6 - Rendiconto ed esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto comprende l'esercizio sociale, economico e finanziario e deve essere redatto dalla Giunta Esecutiva entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio o entro 180 (centottanta) giorni dal termine dell'esercizio se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione. Il rendiconto viene presentato al Consiglio d'Indirizzo per la sua approvazione entro i trenta giorni successivi.

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica patrimoniale relativa all'esercizio e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria della Fondazione, con particolare riferimento allo stato di riserva.

Le rendite, gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati dalla Giunta Esecutiva per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. La loro erogazione può avvenire mediante finanziamento delle attività volte a favorire gli scopi per i quali la Fondazione è stata costituita, mediante contributi in denaro ovvero assunzione di spese in relazione ad iniziative in tale campo, e nelle altre forme che la Giunta Esecutiva riterrà utili in stretta aderenza ai fini statuari. È fatto comunque divieto di distribuire anche in modo indiretto

rendite, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 7 –Soci Fondatori

E' Socio Fondatore costituente, in considerazione dell'intervento alla costituzione, Banca Popolare Etica.

Possono diventare Soci Fondatori (definiti brevemente anche “Fondatori”), nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo.

ART. 8 – Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori (definiti brevemente anche “Sostenitori”), le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione e potranno partecipare all'Assemblea di partecipazione definita all'Art.23.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo e devono impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni della Fondazione.

ART. 9 – Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o avente sede all'estero.

ART. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Indirizzo;
- b. la Giunta Esecutiva;
- c. la Presidenza e la Vicepresidenza;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.
- e. La Direzione

Le persone componenti di ciascun organo hanno l'obbligo di dichiarare preventivamente l'eventuale conflitto di interessi (personale o istituzionale) ed in quel caso di astenersi nelle votazioni.

Vi è incompatibilità interna tra Presidente e Direttore di Banca Popolare Etica e Presidente e Direttore della Fondazione; altre incompatibilità potranno essere stabilite da un apposito regolamento. Vi è incompatibilità esterna tra cariche nella Fondazione con cariche elettive pubbliche nazionali ed internazionali.

ART. 11 – Composizione e nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di undici ad un massimo di quindici consiglieri,

con attenzione alla rappresentanza del genere meno rappresentato. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo spetta ai Fondatori. Il Consiglio dura in carica tre esercizi ed ogni componente potrà essere nominato per un massimo di tre mandati consecutivi. Il consiglio di amministrazione di banca popolare etica nomina il consiglio di indirizzo tenendo conto dei portatori di interesse interni al gruppo Banca popolare etica secondo tale schema:

- un componente indicato dalla Direzione di Banca Popolare Etica;
- un componente indicato dalla Direzione di Etica SGR;
- un componente indicato dai Portatori di valore – Aree Territoriali di Banca Popolare Etica;
- un componente indicato dai portatori di valore – Soci Dipendenti, inclusi i Banchieri Ambulanti di Banca Popolare Etica, Etica Sgr e Fondazione Finanza Etica;
- un componente indicato dai Portatori di valore – Soci di riferimento di Banca Popolare Etica;
- un componente indicato dal Comitato Etico di Banca Popolare Etica;
- un componente indicato dalla Fundaciòn Fiare.

La nomina degli altri componenti necessari per raggiungere il numero complessivo spetta al Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Etica, sentiti gli altri Soci Fondatori della Fondazione; gli stessi saranno scelti tra gli appartenenti a realtà collegate al Gruppo Banca Popolare Etica.

I rappresentanti dei portatori di valore di Banca Popolare Etica sono indicati dagli stessi secondo modalità da questi stabiliti attraverso appositi regolamenti. Gli altri membri sono indicati dagli organi di cui fanno parte secondo regolamenti o prassi proprie degli stessi organi.

L'indicazione di candidati per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Indirizzo che eventualmente dovessero venir meno nel corso del mandato spetta agli organi che li hanno indicati. Il sostituto durerà in carica fino allo scadere del mandato di chi sostituisce.

ART. 12 - Compiti e funzioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo svolge una funzione d'indirizzo culturale e politico, esso vigila affinché la Giunta Esecutiva e gli altri organi statuari sviluppino la loro attività allo scopo di attuare gli obiettivi fissati al precedente art.3 ed approva i programmi di attività e d'indirizzo, i regolamenti attuativi, i rendiconti preventivi e consuntivi predisposti dalla Giunta Esecutiva.

Il Consiglio di Indirizzo è investito della determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione in conformità a quanto previsto ai precedenti artt.2-3.

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Esso dispone di tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e per la destinazione, nell'ambito delle attività istituzionali, degli utili o avanzi di gestione.

In particolare il Consiglio di Indirizzo:

- a. elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- b. elegge il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- c. elegge tre dei cinque componenti della Giunta Esecutiva, tra i quali il Presidente;
- d. nomina il Direttore e il Segretario della Fondazione;
- e. delibera sull'acquisizione dei: contributi, donazioni e quant'altro, specificato nell'art. 5 verificando che tali lasciti siano coerenti con i principi di cui all'art. 3;
- f. delibera le modifiche statuarie, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione di legge, ai sensi del DPR 361 del 10.02.2000.
- g. delibera il rendiconto ed esercizio finanziario (Art.6) e il Piano di attività e rendicontazione delle

attività (Art.17);

h. determina i criteri in base ai quali nuovi soci Partecipanti Fondatori possono entrare a far parte della Fondazione (Art.7);

i. nomina i componenti del Comitato Scientifico (Art. 18);

j. delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi del Consiglio, lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del suo patrimonio.

k. può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni e deleghe attinenti a specifiche esigenze legate alle attività della Fondazione, anche creando sottogruppi o commissioni che possano sostenere il lavoro della Fondazione su temi specifici.

ART. 13 - Adunanze del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è convocato in via ordinaria dal Presidente, o in mancanza, dal Vicepresidente ovvero ancora dal consigliere più anziano d'età, presso la sede della Fondazione o altrove purché in Italia o in un altro Paese europeo. Può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda motivata, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio dei Revisori oppure da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione viene fatta con posta elettronica o con lettera raccomandata prioritaria contenente la data, l'ora, il luogo di riunione e l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno 15 giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione viene effettuata, con le modalità sopra indicate, almeno un giorno prima. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo saranno fatte constare da verbali che dovranno essere trascritti in un apposito libro vidimato; tali verbali saranno redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto dal Consigliere appositamente designato in sostituzione dai presenti.

Le riunioni potranno tenersi anche in videoconferenza o in teleconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione:

- deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente o il Vicepresidente,
- deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video,
- deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni; il Consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive decade dal proprio incarico. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipano senza diritto di voto il Direttore e il Segretario della Fondazione.

ART. 14 - Attribuzioni del Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede di diritto il Consiglio di Indirizzo e la Giunta Esecutiva. Ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, stipula gli atti e i contratti, con facoltà di conferire procure; verifica l'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva e provvede, sulla base delle direttive di questa, a quant'altro occorra per la gestione della Fondazione. Predisporre, di concerto con il Direttore e la Giunta Esecutiva, il Piano di attività annuale e la Relazione consuntiva sulle attività svolte (Art. 17) da sottoporre al Consiglio di Indirizzo.

ART. 15 - Composizione e nomina della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri, come di seguito:

- due sono i membri del Consiglio di Indirizzo indicati rispettivamente dalla Direzione di Banca Popolare Etica e da quella di Etica Sgr,
- gli altri tre membri, tra i quali il Presidente della Fondazione, sono nominati dal Consiglio di Indirizzo.

La Giunta Esecutiva dura in carica tre esercizi ed ogni componente può essere nominato per un massimo di tre mandati consecutivi.

Partecipano inoltre alle riunioni della giunta, senza diritto di voto, il Segretario e il Direttore della Fondazione.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal componente più anziano in età oppure su richiesta di almeno due componenti della Giunta, con posta elettronica o con lettera raccomandata prioritaria contenente la data, l'ora, il luogo di riunione e l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno 8 giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione viene effettuata, con le modalità sopra indicate, almeno un giorno prima.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Le riunioni e le deliberazioni della Giunta Esecutiva saranno fatte constare da verbali che dovranno essere trascritti in un apposito libro vidimato; tali verbali saranno redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto dal Consigliere appositamente designato in sostituzione dai presenti. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione; le stesse potranno tenersi anche in videoconferenza o in teleconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente o il Vicepresidente, deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

ART. 16 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli espressamente riservati alla competenza del Consiglio di Indirizzo. In particolare:

- delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione e sulla destinazione dei suoi redditi,
- decide ogni altra iniziativa intesa al perseguimento degli scopi Statutari,
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione o ad esso affidati,
- esegue le delibere del Consiglio di Indirizzo.

Entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio – o entro 180 (centottanta) giorni dal termine dell'esercizio se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione – la Giunta Esecutiva predispone il rendiconto della Fondazione che deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al successivo Art.20, entro i 30 (trenta) giorni successivi al Consiglio di Indirizzo per la sua approvazione.

La Giunta, Esecutiva predispone, di concerto con il Direttore, il Piano di Attività per l'anno successivo così come la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, per la presentazione e approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

ART. 17 – Piano di attività e rendicontazione delle attività

La Giunta Esecutiva, con l'ausilio del Direttore della Fondazione, deve predisporre annualmente un piano di attività da svolgere nell'esercizio successivo, tenendo conto delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio di Indirizzo, accompagnato da un rendiconto previsionale. Tale documento deve essere presentato ai Soci Fondatori ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta Esecutiva, insieme al rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio precedente, deve presentare, per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo, una relazione delle attività svolte, da preparare di concerto con il Direttore della Fondazione.

ART. 18 - Comitato Scientifico

Con delibera della Giunta Esecutiva, che ne determina il numero e la durata, può essere costituito un Comitato Scientifico composto da donne e uomini di elevato profilo scientifico e culturale, di rango nazionale ed internazionale, riconosciuti per la loro competenza in materia, nominati dal Consiglio di Indirizzo. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive al fine di collaborare con la Fondazione per lo sviluppo e il rafforzamento dei propri scopi di cui agli artt 2-3. L'organizzazione, il funzionamento e la partecipazione del Comitato Scientifico alla vita della Fondazione sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo.

ART. 19 - Composizione e nomina del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Esso è nominato dal Consiglio di Indirizzo su designazione dei Soci Fondatori, designandone anche il Presidente del Collegio.

ART. 20 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori ha il compito di provvedere al riscontro della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, di effettuare periodicamente verifiche di cassa, redigendo appositi verbali, di esprimere il proprio parere sul rendiconto annuale mediante apposita relazione.

Art. 21 - Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva della Fondazione sono gratuite; è previsto solo il rimborso delle spese documentate sostenute a piè di lista.

ART.22 - Direttore

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta della Giunta Esecutiva, nomina un Direttore stabilendone la durata, le attribuzioni e il compenso. Il Direttore:

- prepara i programmi di attività della Fondazione,
- cura l'attuazione di quelli approvati dal Consiglio di Indirizzo ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione,
- assicura il coordinamento tra gli organi della Fondazione, ne segue l'impostazione e le direttive assicurandone la realizzazione in modo culturalmente omogeneo con lo spirito della Fondazione, scientificamente corretto ed economicamente equilibrato,
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione,
- controlla le attività di tutti i soggetti chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione

di concerto con la Giunta Esecutiva, prepara il rendiconto economico-finanziario (Art. 6), il piano di attività e la rendicontazione delle attività (Art. 17).

ART. 23 – L'Assemblea di Partecipazione

Al fine di rafforzare l'attività di rete, la collaborazione con organizzazioni, campagne ed enti diversi e la promozione della finanza etica così come specificato agli Arttt. 2-3, si costituisce una Assemblea di Partecipazione che è formata dai Fondatori e dai Partecipanti Sostenitori. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui Rendiconti. È un luogo di discussione e approfondimento su temi legati alla finanza e alla finanza etica.

L'Assemblea è presieduta da un presidente nominato nel suo seno tra i propri componenti, che dura in carica per un periodo di tre anni. Di concerto con il Presidente e il Direttore della Fondazione, il presidente dell'assemblea di partecipazione convoca le assemblee e provvede a redigere i relativi verbali.

Le proposte e i documenti elaborati dall'assemblea di partecipazione vengono trasmessi alla Giunta Esecutiva e al Direttore, che dovranno valutare se e in che modo recepirle all'interno del piano di attività dell'anno successivo, anche in base a considerazioni sull'eventuale budget necessario.

ART. 24 - Estinzione e devoluzione dei beni

In caso di liquidazione o di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione o, comunque, in caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3, il patrimonio netto residuo dell'Ente sarà devoluto, su decisione del Consiglio di Indirizzo e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. n.662/1996, ad altri enti aventi per scopo la finanza e l'economia eticamente orientate, in difetto, ad enti con finalità di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i membri del Consiglio di Indirizzo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi in materia di Fondazioni.